

Il Giudice,

esaminati il ricorso introduttivo ed in particolare il titolo e l'oggetto delle pretese cautelari della ricorrente.

Ritenuta l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, rientrando la presente controversia nella competenza

Premesso in diritto che:

- Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale sono state istituite dal D.leg. 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'Appello, a norma dell'art. 16 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273),
- L'art. 3 del D.lgs. n. 168/2003 stabilisce: "Le sezioni specializzate [in materia di proprietà industriale ed intellettuale]
- L'art 3 citato contiene una elencazione non esaustiva dell'intero ambito di controversie relative alla proprietà industriale ed intellettuale
- La competenza delle sezioni specializzate è- nelle materie indicate dall'art. 3- per materia in senso tecnico
- In concreto, l'attuazione delle sezioni presso i dodici tribunali e corti designate ha avuto luogo nei mesi su
- Nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti

d'appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. e dell'art. 50 bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 12/06/2006).

- La nozione di «interferenza» di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 «può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti (Trib. Milano 14 aprile 2004).

- L'art. 134 del successivo D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 delle legge

- La connessione cd. "impropria" (richiamata- come visto- dalla norma in esame) sussiste (diversamente da

- L'art. 245 comma II del D.lgs. 30/2005 statuisce quindi che "sono devolute alla cognizione delle sezioni sp

- E' evidente che il legislatore del 2005 ha, anche alla luce delle dispute emerse a seguito dell'entrata in vig

Ritenuto che dall'applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie è agevole rilevare la "apparte

- Illegittima registrazione del marchio ... & Nipoti a nome di

- Indebita produzione di attività confusoria ai danni dell'esponente.

- Sfruttamento parassitario della pluriennale notorietà della esponente.
- Diffusione di apprezzamenti denigratori sulla esponente.
- Indebito storno di dipendenti della esponente.
- Conseguente indebito utilizzo delle conoscenze e tecniche commerciale del settore dei dipendenti della esponente.
- Conseguente tentativo di "acquisizione del mercato in modo sleale".
- Violazione delle regole che disciplinano la concorrenza tra imprese.
- Conseguente pericolo concreto di "depauperamento dell'avviamento imprenditoriale" dell'esponente.

Precisato che la ricorrente esplicitamente prospetta la strumentalità dell'invocata inibitoria ex art. 700 c.p.c.

Ritenuto quindi che risulta evidente che tanto la fattispecie dedotta nel presente procedimento quanto quella preannunziata come oggetto del giudizio di merito di cui il quivi caldeggiato provvedimento urgente dovrebbe anticipare gli effetti rientrano senza dubbio nell'alveo delle fattispecie di c.p.c.

Precisato infine che detta incompetenza è- in quanto funzionale inderogabile- rilevabile d'ufficio ed anche r.p.c.

P.Q.M.

RIGETTA

Il ricorso per difetto di competenza, appartenendo la presente controversia, per le causali di cui in motivazione, alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Roma.